



Il Ministro della Difesa

VISTO

l'articolo 1072-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», nella parte in cui, in riferimento all'Arma dei carabinieri, prevede che, in relazione all'andamento dei ruoli, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello, fermo restando il numero di promozioni di cui alla tabella 4, allegata al medesimo codice dell'ordinamento militare, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli del ruolo normale con almeno tredici anni di anzianità nel grado sia determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in misura non superiore a sette;

VISTO

il quadro I (specchio B - anno 2022) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, come sostituito dall'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera *b*), capoverso «961-*ter*», lettera *d*), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, e, in particolare, le colonne 2 e 8, che fissano, rispettivamente, in 410 unità la consistenza organica del grado di colonnello e in 36 il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello, a partire dall'anno 2022;

VISTO

l'articolo 2211-*bis* del codice dell'ordinamento militare, il quale, nel determinare la disciplina transitoria sulle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, prevede, al comma 7, che in relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno 2050, le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa e che il decreto è adottato in ragione dell'andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a esaurimento;

VISTO

il decreto del Ministro della difesa 3 giugno 2022, registrato alla Corte dei conti in data 03/07/2022, n. 1791, recante «Determinazione, per l'anno 2023, delle dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, suddivise per grado», e in particolare l'allegata tabella 1, nella parte in cui fissa la consistenza organica del grado di colonnello del ruolo normale in misura pari a 375 unità;

CONSIDERATO

l'andamento del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

RAVVISATA l'esigenza di determinare il numero delle promozioni al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da attribuire nell'anno 2023 ai tenenti colonnelli aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado;

Sulla proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

DECRETA

Art. 1

Numero delle promozioni al grado di colonnello del ruolo normale da attribuire nell'anno 2023 ai tenenti colonnelli aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado

1. Per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, il numero delle promozioni da attribuire nell'anno 2023 ai tenenti colonnelli aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado è fissato in misura pari a sette unità.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, li 22 LUG 2022

IL MINISTRO


